

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Lavoro

Ricorso

Per

Sig. **Impellizzeri Paolo**, C.F. MPLPLA68C25B428A nato a Caltagirone il 25.03.1968 e residente in Caltagirone alla via taglioamento, n. 7, rappresentato e difeso giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. Vincenzo Randazzo, del Foro di Caltagirone, C.F. RNDVCN89M01B428O, posta elettronica certificata vincenzo.randazzo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, presso il cui studio in Caltagirone alla via Edmondo de Amicis n. 21 è elettivamente domiciliato per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cristiano Curatolo del foro di Caltanissetta con studio in Caltanissetta alla via Piave 14/b CF: CRTCS88H05G273V, pec: cristiano.curatolo@avvocaticl.legalmail.it

- Ricorrente -

contro

- 1) Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone in persona del dirigente pro-tempore con sede in Caltagirone in via Santa Maria Di Gesù s.n. CF: 82002520870 pec: ctis024002@pec.istruzione.it ;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro-tempore, CF: 80185250588;

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catania;

- Resistenti -

Premesso

1) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della citata scuola, Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone, quale personale ATA supplente in virtù della convocazione per la valutazione dei punteggi e la relativa stipula del contratto previsto. La stipula del contratto non è mai avvenuta per una errata valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente, cui ha fatto seguito il decreto di rettifica che ha causato la diminuzione del punteggio che ad oggi arreca forte nocumento al medesimo;



2) che con decreto di verifica e rettifica punteggio terza fascia personale ATA del Dirigente Scolastico di data 22.09.22 il Dirigente Scolastico dell'ISS dalla Chiesa decretava la rettifica del punteggio dell'interessato diminuendolo per il profilo AT da 12.45 a 10.80 e per il profilo Cs da 13.60 a 11.90, non curandosi neanche di verificare il punteggio derivante dal riconoscimento del servizio militare;

3) che alla base di tale decisione viene posta la nota prot. N. 22372 del 23.08.21 dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, relativa alla valutazione dei servizi prestati presso enti di formazione professionale, che considerava non valutabili tali prestazioni lavorative in quanto non rese alle dirette dipendenze di amministrazioni statali;

4) che con contratto del 3.10.22 l'odierno ricorrente veniva assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso altro istituto inserito in elenco in sede di domanda, ossia l'IIS Cucuzza Euclide di Caltagirone quale personale ATA supplente dal 26.09.22 al 30.06.23 per n. 36 ore settimanali;

5) Che in data 20.10.22 il Dirigente Scolastico dell'ITS Cucuzze Euclide comunicava all'Impellizzeri Paolo la cessazione del rapporto di lavoro e del contratto a partire dal 20.10.22 in forza del decreto prot. N.7553 del 29.09.22 dell'ISS Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone che aveva diminuito il punteggio come prima descritto;

6) che il decreto n. N.7553 del 29.09.22 dell'ISS Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone si fonda su valutazioni ingiuste ed errate ed è fonte di grande pregiudizio per il ricorrente che ha visto cessare prematuramente il proprio rapporto lavorativo e che rischia di avere preclusa la possibilità di essere assunto nuovamente presso qualsiasi altro istituto vista la diminuzione del punteggio; L'odierno ricorrente è l'unica fonte di finanziamento e reddito della famiglia;

Si rappresenta inoltre che con ricorso urgente ex art.700 su causa recante r.g. 1338/2022 Tribunale di Caltagirone il sig. Impellizzeri aveva chiesto l'emanazione di un provvedimento cautelare ai fini di evitare l'impossibilità di ottenere altri incarichi. Tuttavia tale azione è stata rigettata dal Tribunale che non ha ritenuto sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, senza valutare il merito delle pretese del ricorrente.

In tal senso non viene pregiudicata la possibilità dello stesso di ricorrere per ottenere quanto in fatto e diritto con rito ordinario, non palesandosi alcun ne bis in idem processuale;

Tutto ciò premesso l'odierno ricorrente impugna il decreto del 22.09.22 dell'Istituto Scolastico Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa n. 7553, per i seguenti motivi in diritto:

DIRITTO



La legge di riferimento afferma che l'attività lavorativa, presso un Ente di formazione accreditato, possa essere inquadrata nella tipologia di servizi indicati al punto 5.2 lett. C) della Tabella B, D.M. 50/2021, ossia quale servizio svolto presso "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate".

Per tale categoria di servizi la Tabella B riconosce l'attribuzione di un punteggio "ridotto alla metà" rispetto al servizio statale (per il quale sono assegnati 6 punti per annualità), pertanto si tratterebbe del riconoscimento di 3 punti per ogni anno di lavoro.

Il ricorrente infatti impugna il provvedimento decreto n. N.7553 del 29.09.22 dell'Istituto Scolastico Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa nella parte in cui dice che i servizi prestati presso istituti o enti di formazione professionale non sono valutabili in quanto non resi alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici o consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; Tale provvedimento è ingiusto ed errato poiché la Giurisprudenza ha affermato, in numerose pronunce, il diritto al riconoscimento del periodo di servizio, lavorato presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione, come valido ai fini dell'attribuzioni dei punteggi nelle graduatorie per il personale A.T.A. (Trib. di Torre Annunziata sentenza emessa nel procedimento n. 3892/2019, in tal senso anche il Tribunale di Agrigento su procedimento simile) atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali.

Ed ancora, il D.M 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), prevede che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso".

Anche per il Tribunale di Termini Imerese la mancata valutazione del punteggio è irregolare: occorre valutare il servizio prestato presso gli enti di formazione, infatti, nella stessa misura di quello svolto nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Ed ancora la giurisprudenza di merito, ha affermato che il predetto servizio (svolto presso enti di formazione accreditati) in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali.

In tali scuole non statali paritarie deve sicuramente essere ricompresa l' Eris - Sede Legale: Via Salvatore Paola 14/a - 95125 Catania - C.F. 97180200822, iscritta al Registro prefettizio delle Persone Giuridiche e alla C.C.I.A.A. di Catania, R.E.A. n°293979 e ciò in ragione delle previsioni di cui al D.lgs.



226/2005, che al Capo III prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e sono equiparati ai percorsi statali di scuola media superiore di secondo grado.

Risulta palese quindi che il decreto emanato è del tutto privo di correttezza e vi è la necessità che venga disapplicato, che la graduatoria venga riorganizzata tenendo conto del giusto punteggio da assegnare all'odierno ricorrente;

in merito al punteggio non attribuito con riferimento al servizio militare svolto si precisa quanto segue :

I riferimenti normativi sono molteplici e riassumibili come segue,
– sull'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative");
– sull'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera «il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;
– sul sopra citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che «(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

Si pronuncia in tal senso e molto di recente, favorevolmente, il Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2022 N. 07383/2022.

Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ove dovesse tardare una decisione di merito, in considerazione dell'assenza di un sufficiente



patrimonio finanziario, sussiste il concreto rischio di non poter provvedere ai bisogni primari della famiglia.

Sulla cessazione del rapporto lavorativo e in relazione alle spettanze dovute al ricorrente

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinato prot. n. 11613 del 3.10.22 stipulato dal ricorrente con l'ITS Cucuzza Euclide, per il conferimento di una supplenza quale assistente amministrativo, dal 27.09.2022 al 30.06.2023 per 36 ore settimanali. Il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dall'Amministrazione scolastica.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. *"è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."* Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente. Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico.

Pertanto è dovuto il risarcimento in quanto è cessato prematuramente il rapporto di lavoro che invece in mancanza dell'atto oggi impugnato sarebbe proseguito fino al 30.06.2023;

Viene contestato il decreto palesemente in difetto ed erroneo, cui ha fatto seguito la cessazione del rapporto presso altra scuola scaturente dalla comunicazione erronea della correzione del



punteggio, inserita nell'albo pretorio dell'Istituto decretante e comunicata a tutti gli Istituti cui il ricorrente aveva inserito preferenza.

Il ricorrente non ha più lavorato nel medesimo settore di cui in ricorso ma ha ottenuto altra chiamata su altro settore scolastico dato che negli anni aveva anzitempo prodotto altre richieste di inserimento.

Tutto ciò esposto il Sig. Impellizzeri Paolo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia :

1) ritenere e dichiarare che i titoli citati (doc. 4 – 5 – 6) vanno ritenuti validi ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla graduatoria di terza fascia;

2) Per l'effetto, previa disapplicazione del decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la rettifica del punteggio nella graduatoria per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di terza fascia per gli AA.SS. 2021-2024, ed il riconoscimento, in favore di Impellizzeri Paolo del pieno punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto professionale Eris come sopra descritto, congiuntamente al servizio militare prestato;

3) Ordinare la rettifica del punteggio nella graduatoria predetta e reintegrare il lavoratore nel posto che occupava prima della cessazione del rapporto ordinata a seguito del decreto oggi impugnato, con riconoscimento del punteggio e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte;

4) Condannare le Amministrazione resistenti al pagamento in favore del sig. Impellizzeri Paolo di un indennizzo per la cessazione prematura del rapporto di lavoro che invece in mancanza dell'atto oggi impugnato sarebbe proseguito fino al 30.06.2023 con riferimento alla posizione lavorativa espletata come personale docente;

5) Condannare le amministrazioni resistenti, alle spese di lite ed al compenso professionale con distrazione delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

ai sensi della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che come da modulo in allegato il contributo è esente;

Si offrono in produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1) decreto di verifica e rettifica emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto d'istruzione Carlo Alberto dalla Chiesa di Caltagirone;



- 2) contratto stipulato successivamente con l'Istituto Cucuzza Euclide di Caltagirone;
- 3) cessazione del contratto con l'Istituto Cucuzza Euclide;
- 4) documentazione inerente la domanda di inserimento e mantenimento e titoli;
- 5) contratto di lavoro contestato stipulato con l'Eris;
- 6) servizio militare;
- 7) dichiarazione reddituale del ricorrente sig. Impellizzeri Paolo ai fini del diritto all'esenzione dal pagamento del C.U. di legge e copia del documento di identità;

Caltagirone, addì 01.06.23

Avv. Vincenzo Randazzo

Avv. Cristiano curatolo

